

## PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE DELLO STATUTO DI UNA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA DI CAPITALI

Gli statuti delle società sportive dilettantistiche di capitali o cooperative, costituite ai sensi dell'art. 90 della legge 289 del 27 dicembre 2002, devono recepire i seguenti principi di **ordine generale**, di **ordine fiscale** e di **ordine sportivo**.

\* \* \* \* \*

### **Principi di ordine generale ai sensi del comma 18 dell'art. 90 della legge 289/2002**

I principi di ordine generale sono riportati al comma 18 dell'art. 90 della legge 289/2002 il cui testo integrale viene trascritto di seguito. L'assenza di tali principi indicati dall'articolo 90 rendono irricevibile da parte della F.I.N. lo Statuto presentato dalle Società.

*“Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:*

- a) la denominazione;*
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;*
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;*
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;*
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;*
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;*
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;*
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.*

### **Principi di ordine fiscale ai sensi dell'art. 148 TUIR e dell'art. 4 DPR 633/72.**

Qualora la società di capitali voglia usufruire delle agevolazioni fiscali che l'ordinamento riserva agli enti associativi deve recepire, nel proprio statuto, le disposizioni previste dall'art. 148, comma 8, del TUIR e dall'art. 4, comma 7, del DPR 633/72. Le due disposizioni hanno un contenuto pressoché analogo. Per completezza di informazione si riportano entrambi i testi.

#### **ARTICOLO 148, comma 8, TUIR (DPR 917/86)**

Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni *interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:*

*a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;*

*b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (la dizione di "fini di pubblica utilità" non deve essere inserita negli statuti delle ASD/SSD);*

*c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;*

*d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;*

*e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;*

*f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.*

#### **ARTICOLO 4, comma 7, DPR 633/72**

Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione *che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:*

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (la dizione di "fini di pubblica utilità" non deve essere inserita negli statuti delle ASD/SSD);

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

### **Principi di ordine sportivo**

Gli statuti delle società di capitali devono altresì essere conformi alle disposizioni speciali previste dall'ordinamento sportivo.

#### **Vincolo di giustizia e clausola compromissoria**

Il testo dell'articolo statutario che prevede il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria può avere il seguente tenore, da coordinarsi tuttavia con la normativa civilistica generale.

1. I soci, i tesserati e gli aderenti si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere con la società ovvero tra i medesimi in relazione alle attività sportive svolte della società o allo svolgimento del rapporto societario (vincolo di giustizia).
2. Le controversie in materia sportiva sono sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale come previsto della Federazione Italiana Nuoto e/o delle federazioni sportive nazionali alle quali la società intenderà affiliarsi (clausola compromissoria).
3. Qualunque controversia, diversa da quanto prevista ai commi precedenti, insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale può essere rimessa al giudizio di un arbitro nominato in accordo, su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale competente per territorio e decide in via rituale secondo diritto.
4. Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
5. Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

#### **Normativa generale Federazione Italiana Nuoto.**

Si segnala, inoltre, che sulla base delle indicazioni fornite dal C.O.N.I. con delibera n. 1273 del 15/7/2004, le Società e Associazioni Sportive che intendono ottenere il riconoscimento sportivo devono prevedere nei propri statuti, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline associate o dell'ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.

#### **Comma 18 bis dell'art. 90 della legge 289/2002 (è obbligatorio inserirlo negli statuti)**

18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

**Si ricorda infine che qualora la società sportiva assuma la forma della società cooperativa il relativo statuto deve recepire i principi generali previsti dall'ordinamento per la natura ed il tipo di cooperativa prescelta.**